

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 09883/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9883 del 2021, proposto da Salvatore Giacalone, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro, Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Marco Spataro in Roma, via della Giuliana 101;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione- Direz. Gener. per il personale Scolastico, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Rosaria Iacobone, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- 1) del decreto prot. n. 10600/07 del 24.08.2021 del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “Ignazio e Vincenzo Florio” di Trapani nella parte in cui rettifica il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie definitive di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, pubblicate il 12.08.2021 dal medesimo istituto scolastico quale scuola capofila, per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), da 133,53 a 10,03 e, per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), da 45,28 ad 8,23, ritenendo non valutabile il servizio espletato presso gli enti di formazione professionale inserito nella domanda di partecipazione al bando del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021;
- 2) della Nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV-Personale scuola-Affari Legali (doc. n. 3), nella parte in cui afferma “... non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale” e invita “i Dirigenti Scolastici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto”;
- 3) del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3/3/2021 (prot. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000050.03-03-2021), pubblicato in data 18/3/2021, giusta nota di trasmissione m\_pi.AOODGPER.Registro Ufficiale.U.009256.18-03-2021, già impugnato con ricorso rg. n. 5317/21 pendente presso codesto Tribunale, concernente la costituzione di apposite graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico, aventi validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, nella parte in cui non prevede espressamente, per nessun profilo, la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale

convenzionata e/o accreditata;

4) dell'Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, parimenti già impugnato con il predetto ricorso rg. 5317/2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;

5) delle Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, già impugate con il medesimo ricorso rg. 5317/2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021, parimenti già impugnata con il ricorso rg. 5317/2021.

Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

**NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

anche in via cautelare, del diritto del ricorrente, nella qualità di personale ATA, per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, già riconosciuti nelle graduatorie di istituto pubblicate il 12.08.2021 per i predetti profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.49

c.p.a., nei confronti dei candidati inseriti nelle graduatorie definitive impugnate;  
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia le parti alla pubblica udienza del 17 maggio 2022 per l'esame di merito della presente controversia.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**